Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 19 aprile 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1971, n. **1411.**

Modificazioni allo statuto dell'azienda sperimentale agraria « Vittorio Tadini » di Piacenza.

N. 1411. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, vengono modificati gli articoli 3 ed 8 dello statuto dell'azienda sperimentale agraria « Vittorio Tadini » di Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 34. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1971, n. **1412.**

Modificazioni allo statuto dell'Associazione economica slovena in Trieste.

N. 1412. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1 ed 11 dello statuto dell'Associazione economica slovena in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 33. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. **126.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Ignazio Larussa » di Serra S. Bruno.

N. 126. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Ignazio Larussa », di Serra S. Bruno (Catanzaro) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 30. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972, n. **127**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 127. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, disposta dalla signora Ada Lambertini vedova De Palma, con testamento olografo del 22 settembre 1966 depositato e pubblicato con verbale a rogito dott. Isidoro Finazzi, notaio in Palombara Sabina, in data 16 giugno 1970, n. 1513/464 del repertorio, che si concreta in un appartamento ubicato in Roma in via Nicolò Tartaglia n. 21 (piano III, int. 8) del valore presunto di L. 18.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 31. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **128**.

Autorizzazione all'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 128. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità ad essa devoluta dal dott. Vincenzo Landi, con testamento olografo in data 18 settembre 1970, pubblicato il 16 dicembre 1970 con atto n. 719893 di rep., a rogito del dott. Marcello Scarfagna, coadiutore dell'avv. Tito Staderini, notaio in Roma, con l'onere di istituire con le rendite del patrimonio una fondazione denominata Valeria Vincenzo Landi, avente lo scopo di conferire premi, contributi e borse di studio atti a promuovere e a premiare gli studi e le esperienze in materia di genetica agraria.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1972
Atti del Governo. registro n. 248, *foglio n.* 35. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1971.

Riconoscimento di diplomi di qualifica per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto nel Ministero dell'interno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, che dispone la riapertura per un triennio dei termini per la applicazione della citata norma, estendendone i benefici anche ai titolari di licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili;

Esaminate la natura delle funzioni proprie della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno e la preparazione professionale acquisita con il conseguimento dei diplomi di qualifica per « Segretario d'azienda », « Addetto alla segreteria d'azienda » e « Corrispondente commerciale in lingue estere »;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono riconosciuti validi, per la ammissione ai concorsi di accesso alla carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, i diplomi di qualifica per « Segretario d'azienda », « Addetto alla segreteria d'azienda » e « Corrispondente commerciale in lingue estere ».

Roma, addì 29 maggio 1971

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

(6006)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1971.

Riconoscimento di diplomi di qualifica per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto nel Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, che dispone la riapertura per un triennio dei termini per la applicazione della predetta legge estendendone i benefici anche ai titolari di licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili;

Esaminate le esigenze di formazione professionale proprie di alcuni ruoli delle carriere di concetto esistenti nel Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, in relazione alle specifiche attribuzioni, di carattere amministrativo, contabile e tecnico, con riferimento a singoli diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, ed a licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili, e rilevatane la corrispondenza;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per la ammissione ai concorsi ban-

diti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale dell'aviazione civile, per posti della qualifica iniziale della carriera di concetto del personale amministrativo sono riconosciuti validi i diplomi di qualifica di: « Segretari d'azienda », « Addetti alle segreterie d'azienda », « Corrispondenti commerciali in lingue estere », « Addetti alla contabilità d'azienda » e « Contabili d'azienda »; per posti della qualifica iniziale della carriera di concetto degli addetti al traffico aereo sono riconosciuti validi i diplomi di qualifica di: « Addetti alla segreteria e amministrazione d'albergo », « Addetti agli uffici turistici », « Addetti alle aziende di spedizione e trasporto », « Corrispondenti commerciali in lingue estere ».

Roma, addì 2 settembre 1971

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

(6007)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1972.

Sostituzione di due membri del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna;

Viste le lettere con le quali il sig. Giannetto Lay ed il sig. Giuseppe Sechi, membri del comitato predetto in qualità di rappresentanti, rispettivamente, dei lavoratori dipendenti dell'industria e dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura, hanno rassegnato le dimissioni dallo incarico;

Vista la nota n. 1696-71-TA in data 3 dicembre 1971 con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato il dott. Spanu Giovanni ed il signor Simbula Giorgio in sostituzione del sig. Lay Giannetto e del sig. Sechi Giuseppe;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del comitato di che trattasi;

Decreta:

Il dott. Giovanni Spanu ed il sig. Giorgio Simbula sono nominati membri del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna in qualità di rappresentanti, rispettivamente, dei lavoratori dipendenti dell'industria e dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Giannetto Lay e del sig. Giuseppe Sechi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(5890)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1972.

Iscrizione di tre varietà di riso nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 72 in data 10 febbraio 1972, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nella adunanza dell'11 gennaio 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di tre varietà di riso;

Visto il verbale della predetta adunanza dell'11 gennaio 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di riso le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione dell'11 gennaio 1972, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Riso « Lieto »:

Origine della varietà: incrocio: precoce Monticelli × Vialone Nano.

Responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera Società italiana sementi - Bologna.

2) Riso « Volano »:
Origine della varietà: incrocio: Stirpe 401 × Rizzotto.
Responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera Società italiana sementi Bologna.

3) Riso « Bonni »:
Origine della varietà: incrocio: R.82 × Rizzotto.
Responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera Società italiana sementi - Bologna.

Roma, addì 6 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(5723)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1972.
Riconoscimento della licenza di scuola tecnica a tipo commerciale per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali, di Stato e legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, che dispone la riapertura per un triennio dei termini per l'applicazione della citata norma, estendendone i benefici anche ai titolari di licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili;

Esaminata la natura delle funzioni proprie della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

In aggiunta ai diplomi di qualifica già dichiarati validi, agli stessi fini, con decreto ministeriale 7 dicembre 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 26 gennaio 1966, anche la licenza di scuola tecnica a tipo commerciale è riconosciuta valida per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

Roma, addì 6 marzo 1972

Il Ministro: MISASI

(6008)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1972.
Iscrizione di due varietà di foraggere leguminose nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone la iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Considerato che nel caso in cui gli accertamenti sulle caratteristiche di una varietà risultino già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari, il menzionato art. 7 prevede la possibilità, da parte della commissione di cui al precedente comma, di proporre senz'altro al Ministro per l'agricoltura e le foreste, con motivato parere, l'iscrizione della varietà stessa nel registro anzidetto;

Vista la lettera n. 66 in data 9 febbraio 1972, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza dell'11 gennaio 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di due varietà di foraggere leguminose per le quali la commissione ha constatato che gli accertamenti sulle caratteristiche delle varietà stesse risultano già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari;

Visto il verbale della predetta adunanza dell'11 gennaio 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di foraggere leguminose le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione dell'11 gennaio 1972, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Trifoglio alessandrino « Lilibeo »:
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee Università degli studi Palermo.

2) Erba medica « Prisca »:
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di allevamento vegetale - Università degli studi Perugia.

Roma, addì 7 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(5724)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1972.
Iscrizione di una varietà di foraggere graminacee nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giu-

gno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1968 e successive integrazioni che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone la iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Considerato che nel caso in cui gli accertamenti sulle caratteristiche di una varietà risultino già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari, il menzionato art. 7 prevede la possibilità, da parte della commissione di cui al precedente comma, di proporre senz'altro al Ministro per l'agricoltura e le foreste, con motivato parere, l'iscrizione della varietà stessa nel registro anzidetto;

Vista la lettera n. 66 in data 9 febbraio 1972, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza dell'11 gennaio 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di una varietà di foraggere graminacee per la quale la commissione ha constatato che gli accertamenti sulle caratteristiche della varietà stessa risultano già acquisiti da parte dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma;

Visto il verbale della predetta adunanza dell'11 gennaio 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

E' iscritta nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, la seguente varietà di foraggera graminacea la cui descrizione, approvata dalla commissione nella riunione dell'11 gennaio 1972, è depositata, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Avena altissima « Montagnana »:
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma.

Roma, addì 8 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(5725)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1972.

Iscrizione di sei tipi di mais da granella di produzione estera nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 65 del 9 febbraio 1972 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza dell'11 gennaio 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nei registro delle varietà, di sei tipi di mais da granella di produzione estera già iscritti nei registri di Paesi appartenenti alle Comuntà europee;

Visto il verbale della predetta adunanza dell'11 gennaio 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritti, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, i seguenti tipi di mais da granella a formula chiusa di produzione estera, le cui descrizioni, riconosciute dalla commissione nella riunione dell'11 gennaio 1972, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Ibrido doppio « Pioneer 131 »:
Classe di maturazione: 200.
Responsabile della conservazione in purezza: France-Mais - Tolosa (Francia).

2) Ibrido doppio « Pioneer 137 »:
Classe di maturazione: 200.
Responsabile della conservazione in purezza: France-Mais - Tolosa (Francia).

3) Ibrido doppio « Pioneer 388 »:
Classe di maturazione: 300.
Responsabile della conservazione in purezza: France-Mais - Tolosa (Francia).

4) Ibrido doppio « Pioneer 370 »:
Classe di maturazione: 400.
Responsabile della conservazione in purezza: France-Mais - Tolosa (Francia).

5) Ibrido semplice « Pioneer 3567 »:
Classe di maturazione: 600.
Responsabile della conservazione in purezza: France-Mais Tolosa (Francia).

6) Ibrido doppio « Pioneer 3206 »:
Classe di maturazione: 700.
Responsabile della conservazione in purezza: France-Mais - Tolosa (Francia).

Roma, addì 9 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(5735)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1972.

Iscrizione di una varietà di orzo di produzione estera nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone la iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 65 del 9 febbraio 1972, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza dell'11 gennaio 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, della varietà di orzo « Maris Otter » di produzione estera già iscritta nei registri di Paesi appartenenti alle Comunità europee;

Visto il verbale della predetta adunanza dell'11 gennaio 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

E' iscritta, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, la seguente varietà di orzo di produzione estera, la cui descrizione, riconosciuta dalla commissione nella riunione dell'11 gennaio 1972, è depositata, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Orzo distico « Maris Otter »:

Origine della varietà: incrocio: Proctor × Pioneer.

Responsabile della conservazione in purezza: N.S.D.O. National Seed Development Organisation Ltd. Cambridge (Gran Bretagna).

Roma, addì 10 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(5726)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1972.

Iscrizione di cinque varietà di foraggere leguminose di produzione estera nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146, del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1968 e successive integrazioni che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 65 del 9 febbraio 1972 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza dell'11 gennaio 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di cinque varietà di foraggere leguminose di produzione estera già iscritte nei registri di Paesi appartenenti alle Comunità europee;

Visto il verbale della predetta adunanza dell'11 gennaio 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di foraggere leguminose di produzione estera, le cui descrizioni, riconosciute dalla commissione nella riunione dell'11 gennaio 1972, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Trifoglio pratense « Triel »:

Responsabile della conservazione in purezza: UCOPAC Vilmorin Grandes Cultures Verneuil l'Etang (Francia).

2) Trifoglio pratense « Celtic »:

Responsabile della conservazione in purezza: Ets. Charles Lafite Reims (Francia).

3) Trifoglio incarnato « Opolska »:

Responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » Warsawa (Polonia).

4) Trifoglio bianco « Daeno K »:

Responsabile della conservazione in purezza: L. Daehnfeldt Odense (Danimarca).

5) Veccia comune « Hanka »:

Responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » Warsawa (Polonia).

Roma, addì 11 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(5727)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1972.

Iscrizione di otto varietà di frumento nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1968 e successive integrazioni che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 67 in data 9 febbraio 1972, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza dell'11 gennaio 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di otto varietà di frumento;

Visto il verbale della predetta adunanza dell'11 gennaio 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di frumento, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione dell'11 gennaio 1972, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Frumento tenero « Orso »:

Origine della varietà: incrocio: Funo × Produttore.

Responsabile della conservazione in purezza: Luigi Samoggia - Bologna.

2) Frumento tenero « Badia »:

Origine della varietà: incrocio: Carme 23 × (San Pastore × Gallini).

Responsabile della conservazione in purezza: Società polesana produttori sementi - Badia Polesine (Rovigo).

3) Frumento tenero « Sparta »:

Origine della varietà: incrocio: San Pastore × (Mara × Forlani).

Responsabile della conservazione in purezza: Società polesana produttori sementi - Badia Polesine (Rovigo).

4) Frumento tenero « Fontarronco »:

Origine della varietà: incrocio: S. Pastore × Generoso.

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di cerealicoltura M. A. di Frassineto Fontarronco-Montagnano (Arezzo).

5) Frumento duro « Ringo »:

Origine della varietà: incrocio interspecifico: Triticum durum × Triticum vulgare.

Responsabile della conservazione in purezza: Luigi Samoggia Bologna.

6) Frumento duro « Doro »:

Origine della varietà: incrocio: Sentry × Maliani 12.

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di cerealicoltura M. A. di Frassineto Fontarronco-Montagnano (Arezzo).

7) Frumento duro « Drago »:

Origine della varietà: incrocio: Sentry × Maliani 12.

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di cerealicoltura M. A. di Frassineto Fontarronco-Montagnano (Arezzo).

8) Frumento duro « Duro Lucano »:

Origine della varietà: incrocio: Cappelli × spiga spontanea.

Responsabile della conservazione in purezza: Vincenzo Valicenti - Potenza.

Roma, addì 13 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(5732)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1972.

Iscrizione di cinque varietà di barbabietole da foraggio di produzione estera nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146, del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1968 e successive integrazioni che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 65 del 9 febbraio 1972 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza dell'11 gennaio 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di cinque varietà di barbabietole da foraggio di produzione estera già iscritte nei registri di Paesi appartenenti alle Comunità europee;

Visto il verbale della predetta adunanza dell'11 gennaio 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di barbabietole da foraggio di produzione estera, le cui descrizioni, riconosciute dalla commissione nella riunione dell'11 gennaio 1972, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Barbabietola da foraggio « Grovas »:

Responsabile della conservazione in purezza: Ets. Zwaan & De Wiljes-Scheemda (Olanda).

2) Barbabietola da foraggio « Belgro »:

Responsabile della conservazione in purezza: Ets. Zwaan & De Wiljes-Scheemda (Olanda).

3) Barbabietola da foraggio « Poly Groeningia »:

Responsabile della conservazione in purezza: Ets. Zwaan & De Wiljes-Scheemda (Olanda).

4) Barbabietola da foraggio « Polyrouge »:

Responsabile della conservazione in purezza: Borries-Eckendorf Eckendorf über Bielefeld (Repubblica federale tedesca).

5) Barbabietola da foraggio « Remlinger »:

Responsabile della conservazione in purezza: Jaensch Peragis-Rubenzucht - Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

Roma, addì 14 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(5728)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1972.

Modifica del decreto ministeriale 22 dicembre 1970 concernente l'iscrizione di tipi di mais nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 464 del 27 gennaio 1971, con il quale sono stati iscritti, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, diciannove tipi di mais;

Considerato che, tra i tipi di mais da granella iscritti con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 18 dell'articolo unico, il tipo « Funk's G-Top » cui è stata erroneamente attribuita una classe di maturazione diversa da quella di appartenenza;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 22 dicembre 1970;

Decreta:

Al tipo di mais da granella « Funk's G-Top » di cui al n. 18 dell'articolo unico del decreto ministeriale 22 dicembre 1970, viene attribuita la classe di maturazione 400, anzichè 800.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(5736)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1972.

Iscrizione di sei varietà di barbabietola da zucchero nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1968 e successive integrazioni che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 67 in data 9 febbraio 1972, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza dell'11 gennaio 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà di sei varietà di barbabietola da zucchero;

Visto il verbale della predetta adunanza dell'11 gennaio 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di barbabietola da zucchero le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione dell'11 gennaio 1972, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Barbabietola da zucchero « Hilleshög Aú Poly »:

Origine della varietà: incrocio tra linee genealogiche diploidi e tetraploidi.

Responsabile della conservazione in purezza: Svenska Sockerfabriks -Aktiebolaget-Malmö (Svezia).

2) Barbabietola da zucchero « Monyx »:

Origine della varietà: incrocio tra linee genealogiche diploidi e triploidi.

Responsabile della conservazione in purezza: Societé Belge de Graine de Betterave Sucrière Tirlemont (Belgio).

3) Barbabietola da zucchero « Kawesacchamono »:

Origine della varietà: incrocio tra linee genealogiche diploidi e tetraploidi.

Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegessellschaft vorm Rabbethge & Gieseke Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

4) Barbabietola da zucchero « Kawemegamono »:

Origine della varietà: incrocio tra linee genealogiche diploidi.

Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft vorm. Rabbthge & Gieseke Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

5) Barbabietola da zucchero « Polybelga »:

Origine della varietà: incrocio tra linee genealogiche diploidi e triploidi.

Responsabile della conservazione in purezza: Societé Belge de Graine de Betterave Sucrière - Tirlemont (Belgio).

6) Barbabietola da zucchero « Kawemono »:

Origine della varietà: incrocio tra linee genealogiche diploidi.

Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft vorm Rabbethge & Gieseke Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

Roma, addì 16 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(5733)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1972.

Iscrizione di sedici varietà di foraggere graminacee di produzione estera nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146, del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1968 e successive integrazioni che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 65 del 9 febbraio 1972 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza dell'11 gennaio 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di sedici varietà di foraggere graminacee di produzione estera già iscritte nei registri di Paesi appartenenti alle Comunità europee;

Visto il verbale della predetta adunanza dell'11 gennaio 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di foraggere graminacee di produzione estera, le cui descrizioni, riconosciute dalla commissione nella riunione dell'11 gennaio 1972, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Loglio perenne « Viktoria »:

Responsabile della conservazione in purezza: Trifolium Fro Taastrup (Danimarca).

2) Loglio perenne « Dux Øtofte »:

Responsabile della conservazione in purezza: Danske Landboforeningers Frøforsyning - Roskilde (Danimarca).

3) Loglio perenne « Massa »:

Responsabile della conservazione in purezza: J. Joordens' Zaadhandel N. V Venlo-Blerick (Olanda).

4) Loglio perenne « Barpastra »:

Responsabile della conservazione in purezza: Barenbrug's Zaadhandel N.V. - Arnhem (Olanda).

5) Loglio d'Italia « Romo »:

Responsabile della conservazione in purezza: N. V. H. Mommersteeg's Zaadteelt en Zaadhandel- Vlijmen (Olanda).

6) Loglio d'Italia « Barmultra »:

Responsabile della conservazione in purezza: Barenbrug's Zaadhandel N.V Arnhem (Olanda).

7) Dactylis « Prius »:

Responsabile della conservazione in purezza: Ets. Charles Lafite Reims (Francia).

8) Dactylis « Phyllox »:

Responsabile della conservazione in purezza: L. Daehnfeldt - Odense (Danimarca).

9) Festuca dei prati « Fero Øtofte »:

Responsabile della conservazione in purezza: Danske Landboforeningers Frøforsyning - Roskilde (Danimarca).

10) Fleolo « Mirage »:

Responsabile della conservazione in purezza: Van Engelen - Wlijmen (Olanda).

11) Fleolo « Pergo »:

Responsabile della conservazione in purezza: Pajbjergfonden Overbygaard - Borkop (Danimarca).

12) Fleolo « Topas Øtofte »:

Responsabile della conservazione in purezza: Danske Landboforeningers Frøforsyning - Roskilde (Danimarca).

13) Fleolo « Barmoti »:

Responsabile della conservazione in purezza: Barenbrug's Zaadhandel N.V. - Arnhem (Olanda).

14) Agrostide tenue « Contrast »:

Responsabile della conservazione in purezza: Ets. Zwaan & De Wiljes-Scheemda (Olanda).

15) Fienarola dei prati « Baron »:

Responsabile della conservazione in purezza: Barenbrug's Zaadhandel N.V. - Arnhem (Olanda).

16) Festuca rossa « Echo »:

Responsabile della conservazione in purezza: L. Daehnfeldt - Odense (Danimarca).

Roma, addì 17 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(5729)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Redocal » della ditta Laboratorio farmacologico Toscano, con sede in Firenze (Decreto di revoca n. 4230/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 maggio 1947 con il quale veniva registrata al n. 732 la specialità medicinale « Redocal » 6 fiale da 5 cc. e 5 fiale da 10 cc. a nome della ditta Laboratorio farmacologico Toscano, con sede in Firenze, via Faetina, 38, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Redocal » nella seguente preparazione 6 fiale da 5 cc. e 5 fiale da 10 cc. registrata al n. 732 in data 22 maggio 1947 a nome della ditta Laboratorio farmacologico Toscano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notificazione alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(5648)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Sanreuma » della ditta Galileo Signori, con sede in Firenze-Galluzzo (Decreto di revoca n. 4232/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 14 dicembre 1955 con il quale veniva registrata al n. 10653 la specialità medicinale denominata « Sanreuma » (compresse) a nome della ditta Galileo Signori, con sede in Firenze-Galluzzo, via G. Borsi n. 21, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sanreuma » nella seguente preparazione compresse da 2 e da 10 registrata al n. 10653 in data 14 febbraio 1955 a nome della ditta Galileo Signori.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(5645)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Biogenina » della ditta Laboratorio dei farmaci, con sede in Piacenza (Decreto di revoca n. 4239/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 11 febbraio 1952 con il quale veniva registrata al n. 5913 la specialità medicinale denominata « Biogenina » a nome della ditta Laboratorio dei farmaci, con sede in Piacenza, via Croce n. 3, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta predetta;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto prelevati dal commercio ha avuto esito non favorevole non essendo stata riscontrata la corrispondenza del prodotto alla composizione dichiarata;

Visto l'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biogenina » nelle seguenti preparazioni: flacone da gr. 200 di sciroppo semplice categoria arsenicale e categoria jodata, registrata al n. 5913, in data 11 febbraio 1952, a nome della ditta Laboratorio dei farmaci, con sede in Piacenza.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Piacenza è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(5649)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Iscrizione di una varietà di orzo nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1968 e successive integrazioni che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 67 in data 9 febbraio 1972, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nella adunanza dell'11 gennaio 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di una varietà di orzo;

Visto il verbale della predetta adunanza dell'11 gennaio 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

E' iscritta, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, la seguente varietà di orzo, la cui descrizione, approvata dalla commissione nella riunione dell'11 gennaio 1972, è depositata, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Orzo polistico « Sista »:
Origine della varietà: incrocio, Onda × Linea 22.
Responsabile della conservazione in purezza: Roffi Bologna.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(5721)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Ribosaccarina » della ditta Zanardi, con sede in Bologna (Decreto di revoca n. 4240/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 novembre 1953 con il quale veniva registrata al n. 8397 la specialità medicinale denominata « Ribosaccarina » compresse a nome della ditta Zanardi di Bologna, con sede in Bologna, via della Villa, 17, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto ha dato esito non favorevole in quanto la sostanza Riboflavin 5 monofosfato non è rilevabile con i normali metodi di determinazione e inoltre è presente una certa quantità di sostanza non dichiarata che, nella compressa dà luogo ad un notevole assorbimento nella regione dello spettro compreso fra 305 e 400 my e ad un picco con un massimo di 464 my;

Ritenuto che nella specie ricorre l'applicazione dello art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale è risultata al controllo non corrispondente alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 e l'art. 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ribosaccarina » compresse, registrata al n. 8397 in data 26 novembre 1953, a nome della ditta Zanardi di Bologna, via della Villa, 17.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione, deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Bologna è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(5650)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Sedativo R. C. » della ditta Galileo Signori, con sede in Firenze-Galluzzo (Decreto di revoca n. 4229/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 febbraio 1948 con il quale veniva registrata al n. 1145 la specialità medicinale « Sedativo R. C. » (flacone da g. 60) a nome della ditta Galileo Signori, con sede in Galluzzo - Firenze, via G. Borsi, 21, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sedativo R. C. » nella seguente preparazione: flacone da g. 60 granulato, registrata al numero 1145 in data 20 febbraio 1948 a nome della ditta Galileo Signori di Galluzzo (Firenze).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(5644)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1972.

Iscrizione di trentuno tipi di mais da granella nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 e successive integrazioni che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 72 in data 10 febbraio 1972, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nella adunanza dell'11 gennaio 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di trentuno tipi di mais da granella;

Visto il verbale della predetta adunanza dell'11 gennaio 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritti, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, i seguenti tipi di mais da granella le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione dell'11 gennaio 1972, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso;

1) Ibrido doppio « Plata 7 »:
Classe di maturazione: 200.
Responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. Agricola mais ibridi - Brescia.

2) Ibrido semplice « Hybridor 223 »:
Classe di maturazione: 200.
Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft vorm. Rabbethge & Gieseke Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

3) Ibrido semplice « Hybridor 273 »:
Classe di maturazione: 200.
Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft vorm. Rabbethge & Gieseke Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

4) Ibrido doppio « Hybridor 313 »:
Classe di maturazione: 300.
Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft vorm. Rabbethge & Gieseke Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

5) Ibrido semplice « Hybridor 333 »:
Classe di maturazione: 300.
Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft vorm. Rabbethge & Gieseke - Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

6) Ibrido semplice « Hybridor 381 »:
Classe di maturazione: 300.
Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft vorm. Rabbethge & Gieseke - Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

7) Ibrido doppio « Cise 380 »:
Classe di maturazione: 300.
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia italiana sementi elette - Madignano (Cremona).

8) Ibrido doppio « Roffi 300 G »:
Classe di maturazione: 300.
Responsabile della conservazione in purezza: Roffi Bologna.

9) Ibrido a tre vie « Plata T. V. »:
Classe di maturazione: 300.
Responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. Agricola mais ibridi - Brescia.

10) Ibrido a tre vie « Dekalb XL 316 »:
Classe di maturazione: 400.
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana - Mestre (Venezia).

11) Ibrido semplice « Hybridor 64 »:
Classe di maturazione: 400.
Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft vorm. Rabbethge & Gieseke - Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

12) Ibrido semplice « Asgrow ASX 58 »:
Classe di maturazione: 500.
Responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia - Milano.

13) Ibrido doppio « Dekalb DF 48 »:
Classe di maturazione: 500.
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana Mestre (Venezia).

14) Ibrido a tre vie « Saturno T. V. 23 »:
Classe di maturazione: 500.
Responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. - Agricola mais ibridi Brescia.

15) Ibrido a tre vie « Cise 2 V 8 »:
Classe di maturazione: 500.
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia italiana sementi elette - Madignano (Cremona).

16) Ibrido a tre vie « Cise 2 X 1 »:
Classe di maturazione: 500.
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia italiana sementi elette - Madignano (Cremona).

17) Ibrido semplice « Cise OP 2 »:
Classe di maturazione: 500.
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia italiana sementi elette - Madignano (Cremona).

18) Ibrido semplice « Cise X 6 »:
Classe di maturazione: 600.
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia italiana sementi elette - Madignano (Cremona).

19) Ibrido doppio « Funk's G 19995 »:
Classe di maturazione: 600.
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais - Milano.

20) Ibrido doppio « Funk's G 19297 »:
Classe di maturazione: 600.
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais - Milano.

21) Ibrido doppio « Dekalb DF 686 »:
Classe di maturazione: 600.
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana - Mestre (Venezia).

22) Ibrido doppio « Apollo 125 »:
Classe di maturazione: 600.
Responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. - Agricola mais ibridi - Brescia.

23) Ibrido doppio « Kappa 600 »:
Classe di maturazione: 600.
Responsabile della conservazione in purezza: Mais ibridi Colombi - Orzinuovi (Brescia).

24) Ibrido semplice « Hybridor 609 »:
Classe di maturazione: 600.
Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft vorm. Rabbethge & Gieseke - Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

25) Ibrido semplice « Hybridor 711 »:
Classe di maturazione: 700.
Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft vorm. Rabbethge & Gieseke - Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

26) Ibrido semplice « Hybridor 703 »:
Classe di maturazione: 700.
Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft vorm. Rabbethge & Gieseke - Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

27) Ibrido a tre vie « Cise 2 X 3 »:
Classe di maturazione: 700.
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia italiana sementi elette - Madignano (Cremona).

28) Ibrido doppio « Asgrow 6215 A »:
Classe di maturazione: 700.
Responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia - Milano.

29) Ibrido semplice « Dekalb Brach 1 »:
Classe di maturazione: 700.
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana Mestre (Venezia).

30) Ibrido semplice « Dekalb XL 74 »:
Classe di maturazione: 700.
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana Mestre (Venezia).

31) Ibrido doppio « Sweet Mais »:
Classe di maturazione: 700.
Responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. - Agricola mais ibridi - Brescia.

Roma, addì 22 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(5730)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1972.

Iscrizione di dieci varietà di foraggere leguminose nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1968 e successive integrazioni che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 67 in data 9 febbraio 1972, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nella adunanza dell'11 gennaio 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di dieci varietà di foraggere leguminose;

Visto il verbale della predetta adunanza dell'11 gennaio 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di foraggere leguminose, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione dell'11 gennaio 1972, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso;

1) Erba medica « Rhodigium 4 A »:
Responsabile della conservazione in purezza: Unione agricola polesana Rovigo.

2) Erba medica « Canè »:
Responsabile della conservazione in purezza: Romolo Canè S. Lazzaro di Savena (Bologna).

3) Erba medica « Atlas »:
Responsabile della conservazione in purezza: Tourneur Frères Coulommiers (Francia).

4) Trifoglio pratense « Redhead »:
Responsabile della conservazione in purezza: D. J. Van der Have Kapelle Biezelinge (Olanda).

5) Trifoglio pratense « Ika »:
Responsabile della conservazione in purezza: Peronnin Semences Montluçon (Francia).

6) Trifoglio bianco « Regal »:
Responsabile della conservazione in purezza: Auburn University Agricultural Experiment Station-Auburn Alabama (U.S.A.).

7) Veccia vellutata e di Narbonne « Pomorska »:
Responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » Warszawa (Polonia).

8) Veccia comune « Veronica »:
Responsabile della conservazione in purezza: Ets. Charles Lafite Reims (Francia).

9) Veccia comune « Etendard »:
Responsabile della conservazione in purezza: Peronnin Semences - Montluçon (Francia).

10) Pisello da foraggio « Sedavac 37 »:
Responsabile della conservazione in purezza: L. C. Nungesser-Darmstadt (Repubblica federale tedesca).

Roma, addì 24 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(5722)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1972.

Modifica del decreto ministeriale 5 dicembre 1967 concernente l'iscrizione di tipi di mais nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 22 dicembre 1967, con il quale sono stati iscritti, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, sedici tipi di mais;

Considerato che, tra i tipi di mais da granella iscritti con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente al n. 15 e al n. 16 dell'articolo unico, i tipi « Italo 225 » e « Italo 270 », il cui responsabile della conservazione in purezza è l'Istituto di genetica e sperimentazione agraria di Lonigo (Vicenza);

Vista la lettera in data 12 novembre 1971 con la quale l'istituto stesso ha chiesto che i suddetti tipi di mais, erroneamente definiti « a formula aperta », sono invece da considerarsi « a formula chiusa »;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 5 dicembre 1967;

Decreta:

I numeri 15 e 16 dell'articolo unico del decreto ministeriale 5 dicembre 1967, vengono modificati come segue:

15) Ibrido doppio « Italo 225 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 200.
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di genetica e sperimentazione agraria Lonigo (Vicenza).

16) Ibrido doppio « Italo 270 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 200.
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di genetica e sperimentazione agraria Lonigo (Vicenza).

Roma, addì 25 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(5737)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1972.

Competenza per materia del titolare dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Montpellier (Francia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Il titolare dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Montpellier (Francia) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni relativamente a:

trasmissione al consolato generale in Marsiglia degli atti di stato civile che pervenissero direttamente dalle autorità di stato civile;

trasmissione al consolato generale in Marsiglia di eventuali testamenti olografi depositati in busta chiusa sigillata presso l'agenzia stessa da' cittadini italiani;

trasmissione al consolato generale in Marsiglia di atti e comunicazioni relativi all'apertura di successioni in Francia o in Italia, concernenti cittadini italiani. La

eventuale gestione e liquidazione delle successioni stesse verrà assunta quando necessario dal consolato generale in Marsiglia;

rilascio di certificati di vita a coloro che lo richiedano;

rilascio di certificazioni di qualsiasi natura. Le vidimazioni, le legalizzazioni e le traduzioni, rimangono di competenza del consolato generale in Marsiglia;

rilascio dei moduli per le riduzioni ferroviarie in Italia (I.R.E.);

rinnovo di passaporti e rilascio di documenti di viaggio nonchè la concessione di visti agli stranieri, dopo aver interpellato il consolato generale in Marsiglia caso per caso;

trasmissione al consolato generale in Marsiglia di eventuali comunicazioni relative alla detenzione ed a reati commessi da cittadini italiani.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del suddetto titolare sono esercitate dal consolato generale in Marsiglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1972

Il Ministro: MORO

(5884)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1972.

Iscrizione di quattro varietà di barbabietole da foraggio nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1968 e successive integrazioni che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 67 in data 9 febbraio 1972, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nella adunanza dell'11 gennaio 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di quattro varietà di barbabietole da foraggio;

Visto il verbale della predetta adunanza dell'11 gennaio 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di barbabietola da foraggio le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione dell'11 gennaio 1972, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Barbabietola da foraggio « Zena »:
Responsabile della conservazione in purezza: Roffi Bologna.

2) Barbabietola da foraggio « Master »:
Responsabile della conservazione in purezza: Roffi - Bologna.

3) Barbabietola da foraggio « Polyzena »:
Responsabile della conservazione in purezza: Roffi - Bologna.

4) Barbabietola da foraggio « Polymaster »:
Responsabile della conservazione in purezza: Roffi - Bologna.

Roma, addì 28 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(5734)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Edilcop-Laghi », con sede in Laghi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 21 febbraio 1972 alla società cooperativa di produzione e lavoro a r. l. « Edilcop-Laghi », con sede in Laghi (Vicenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro a r. l. « Edilcop-Laghi », con sede in Laghi (Vicenza), costituita per rogito notaio Giovanni Carraro in data 13 gennaio 1969 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Guido Basso ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5731)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale nazionale « La Fontanina »

Con decreto n. 1243 del 27 marzo 1972 il sig. Giuseppe Brotto, domiciliato a Cornuda, provincia di Treviso, via 8-9 maggio n. 96, è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « La Fontanina », che sgorga in località Brotto della concessione La Fontanina nel territorio del comune di Cornuda, provincia di Treviso.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni di cm. 17,5 × cm. 11,2 per le bottiglie da 1 litro di cm. 14 × cm. 9 per quelle da 1/2 litro e di cm. 12 × cm. 7,5 per quelle da 1/4 di litro suddivise in tre riquadri ed aventi una cornice stilizzata in colore verde. Nel riquadro sinistro in caratteri color amaranto sono riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 17 marzo 1966 dal prof. Giuseppe Bragagnolo dell'istituto di chimica generale dell'Università di Milano.

Nel riquadro centrale figura il disegno di una fontana con una testa di leone, dalla cui bocca fuoriesce l'acqua che si versa in una vaschetta. Superiormente a detto disegno si legge « La Fontanina » in caratteri verdi, inferiormente « Acqua medio minerale bicarbonata calcica », « Acqua da tavola » « Addizionata di gas acido carbonico » « Comune di Cornuda (Treviso) » in caratteri color amaranto seguono gli estremi di autorizzazione.

Nel riquadro destro, dall'alto in basso ed in caratteri color amaranto, sono riportate le proprietà terapeutiche indicate in data 1° luglio 1966 dal prof. Pietro Farneti, direttore della cattedra di idrologia medica dell'Università di Milano ed il giudizio di purezza battteriologica, formulato in data 18 marzo 1966 dal prof. Augusto Giovanardi, direttore dell'istituto di igiene della Università di Milano.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale proveniente da un pozzo profondo 51 metri, mediante pompa sommersa in acciaio inossidabile verrà addotta, tramite conduttura anch'essa in acciaio inossidabile, allo stabilimento di imbottigliamento, i cui lavori di costruzione dovranno essere ultimati entro il termine di due anni, a decorrere dalla data del presente decreto. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Attorno alla sorgente sarà costituita una zona di protezione igienica del raggio di metri 60, che verrà recintata con rete metallica.

(5814)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale alcalina « S. Andrea »

Con decreto n. 1253 del 28 marzo 1972 la S.p.a. Terme di S. Andrea Bagni, provincia di Parma, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda. l'acqua minerale naturale nazionale sgorgante dai pozzi denominati rispettivamente Alto, Intermedio Alto, Intermedio, Intermedio Basso e Basso della concessione mineraria rio del Fabbro, sita in territorio del comune di Medesano (Parma), miscelata con l'acqua minerale naturale nazionale alcalina S. Andrea, addizionata di gas acido carbonico, di cui al decreto ministeriale n. 1130 del 18 novembre 1970.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il citato decreto ministeriale n. 1130 del 18 novembre 1970.

Le etichette che contrassegneranno tali recipienti saranno simili per formato, dimensioni, colori, disegno, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il suddetto decreto n. 1130, ma riporteranno, sul riquadro sinistro, i nuovi dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 14 agosto 1968 dal dott. Carlo Sampietro, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'Igiene e profilassi di Como e, sul riquadro destro, il nuovo giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 9 agosto 1971 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'ititutо di microbiologia dell'Università di Pavia.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale subirà il trattamento di deferrizzazione, dopo essere stata miscelata in una apposita vasca di acciaio inossidabile. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(5946)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « S. Giorgio »

Con decreto n. 1250 del 27 marzo 1972 la Società p. a. Sarda Acque Minerali, con sede legale in Cagliari, via Molise n. 54, è autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale denominata « S. Giorgio », di cui al decreto ministeriale del 5 agosto 1969, anche in recipienti di vetro della capacità di un litro e mezzo.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette uguali per formato, dimensioni, colori, disegno, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 1052 del 5 agosto 1969.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il suddetto decreto ministeriale.

(5947)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale nazionale « S. Giorgio »

Con decreto n. 1251 del 27 marzo 1972 la Società p. a. Sarda Acque Minerali, con sede legale in Cagliari, via Molise, 54, è autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « S. Giorgio » di cui al decreto ministeriale n. 931 del 10 novembre 1967, anche in recipienti di vetro della capacità di un litro e mezzo.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette uguali per formato, dimensioni, colori, disegno, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 931 del 10 novembre.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il suddetto decreto ministeriale.

(5948)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1972, il comune di Favara (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 439.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6125)

Autorizzazione al comune di Bronte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1972, il comune di Bronte (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6126)

Autorizzazione al comune di Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1972, il comune di Gela (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 353.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6127)

Autorizzazione al comune di Pachino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1972, il comune di Pachino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6128)

Autorizzazione al comune di Scicli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1972, il comune di Scicli (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 460.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6129)

Autorizzazione al comune di Velletri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1972, il comune di Velletri (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6130)

Autorizzazione al comune di Carovigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1972, il comune di Carovigno (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 209.403.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6237)

Autorizzazione al comune di Terranuova Bracciolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1972, il comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.476.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6238)

Autorizzazione al comune di Biancavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1972, il comune di Biancavilla (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6131)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1972, il comune di Casalnuovo di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.042.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6132)

Autorizzazione al comune di Castellavazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1972, il comune di Castellavazzo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.312.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6133)

Autorizzazione al comune di Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1972, il comune di Gela (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 331.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6134)

Autorizzazione al comune di Sillano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1972, il comune di Sillano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.533.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6135)

Autorizzazione al comune di Trento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1972, il comune di Trento viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.370.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6136)

Autorizzazione al comune di Angri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1972, il comune di Angri (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6137)

Autorizzazione al comune di Certaldo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1972, il comune di Certaldo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.293.652, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6138)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1972, il comune di Pagani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 425.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6139)

Autorizzazione al comune di Portogruaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1972, il comune di Portogruaro (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 81.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6140)

Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1972, il comune di Ruvo di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 103.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6141)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata de' Goti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1972, il comune di Sant'Agata de' Goti (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.029.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6142)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, la provincia di Perugia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.453.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 2486 della *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 30 marzo 1972.

(6143)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 17 aprile 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,90	583,90	584,25	583,90	584 —	583,65	583,70	583,90	583,90	583,90
Dollaro canadese	585,65	585,65	584,80	585,65	585 —	585,40	585,60	585,65	585,65	585,60
Franco svizzero	151,27	151,27	151,25	151,27	151,40	151,43	151,17	151,27	151,27	151,25
Corona danese	83,47	83,47	83,50	83,47	83,40	83,40	83,45	83,47	83,47	83,45
Corona norvegese	88,39	88,39	88,43	88,39	88,40	88,45	88,36	88,39	88,39	88,35
Corona svedese	122,08	122,08	122,15	122,08	122,90	122,08	122,06	122,08	122,08	122,05
Fiorino olandese	181,89	181,89	182,04	181,89	181,90	181,95	181,885	181,89	181,89	181,85
Franco belga	13,2230	13,2230	13,23	13,2230	13,22	13,23	13,225	13,2230	13,22	13,22
Franco francese	115,94	115,94	115,90	115,94	115,80	115,89	115,93	115,94	115,94	115,90
Lira sterlina	1522,85	1522,85	1522,50	1522,85	1522 —	1522,05	1522,75	1522,85	1522,85	1522,85
Marco germanico	183,665	183,665	183,65	183,665	183,70	183,71	183,585	183,665	183,66	183,65
Scellino austriaco	25,273	25,2730	25,27	25,273	25,27	25,25	25,2650	25,273	25,27	25,25
Escudo portoghese	21,64	21,64	21,63	21,64	21,65	21,64	21,65	21,64	21,64	21,60
Peseta spagnola	9,04	9,04	9,05	9,04	9,025	9,03	9,0425	9,04	9,04	9 —

Media dei titoli del 17 aprile 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,325
» 5 % (Ricostruzione)	94,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,20
» 5 % (Città di Trieste)	94,70
» 5 % (Beni esteri)	94,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,30
» 5,50 % » » 1968-83	94,15
» 5,50 % » » 1969-84	93,95
» 6 % » » 1970-85	99,75
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,175
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,975
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,90
» 5,50 % (scad 1° gennaio 1979)	100,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 aprile 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	583,80
Dollaro canadese	585,625
Franco svizzero	151,22
Corona danese	83,46
Corona norvegese	88,375
Corona svedese	122,07
Fiorino olandese	181,887
Franco belga	13,224
Franco francese	115,935
Lira sterlina	1522,80
Marco germanico	183,625
Scellino austriaco	25,269
Escudo portoghese	21,645
Peseta spagnola	9,041

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1972 al 29 febbraio 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale ex 23.07-B «foraggi melassati o zuccherati, ecc.») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 359/67/CEE, a norma del Regolamento (CEE) n. 207/72.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	6,378
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	4,337
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (1)	8,609
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	4,879
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (1)	5,886
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	5,003
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1)	3,657
11.01 F	Farina di riso	5,007
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	7,016
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1)	4,337
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva (1)	8,609
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1)	4,879
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (1) (5)	7,567
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (5)	5,886
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	5,007
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (2)	6,378
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) (2)	4,337
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	4,544
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva (2)	7,653

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B I a) 2 bb) (11) (2)	4,879
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») (2)	6,378
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (2)	4,337
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») (2)	8,609
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero di nomenclatura 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (2)	4,879
11.02 B II a (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati (2)	5,982
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) prima categoria (3)	8,504
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) seconda categoria (3)	6,803
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	4,879
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	4,900
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	7,016
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E I b) 1 (aa)	4,337
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	9,566
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	7,653
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	4,879
11.02 E II c) 1	Fiocchi di riso	5,007
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	3,774
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	4,080
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	2,244
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,466
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	1,051
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	10,440
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,800
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	7,569

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	5,655
11.07 B	Malto torrefatto	6,591
11.08 A I	Amido di granturco	1,842
11.08 A II	Amido di riso	0,796
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,908
11.08 A IV	Fecola di patate	1,842
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	1,842
11.09 A I	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N × 6,25)	5,288
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	2,402
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenente allo stadio secco, in peso, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,842
17.05 B I	Glucosio aromatizzato, o colorato, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,402
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,842
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granoturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,145
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subìto un processo di denaturazione	1,145
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subìto un processo di denaturazione, o che hanno subìto un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,145
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,145
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	1,145
23.03 A I (a)	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso (N × 6,25)	2,288

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 microns, sono considerati come farine.
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.
(4) Il prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I beneficia, a norma del Regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.
(5) Sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti:
che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 microns;
che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 microns.

(4385)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1972 al 29 febbraio 1972 alla esportazione verso i Paesi terzi degli alimenti composti a base di cereali per gli animali della voce doganale ex 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. » previsti all'art. 1, lettera d) del regolamento n. 120/67/CEE, a norma del Regolamento (CEE) n. 208/72.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,420
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	1,051
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	1,892
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	2,522
	- - superiore al 65 %	3,153

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1. Nel caso in cui tale prodotto ha beneficiato dell'aiuto previsto dal Regolamento (CEE) n. 986/68, un ammontare uguale a tale aiuto è percepito conformemente a tale regolamento (circolare ministeriale prot. n. 4347/ Div. XIII del 27 maggio 1971 e successive).

(2) Sono considerati prodotti cerealicoli i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-G) della tariffa doganale.

(4724)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 974, in data 29 marzo 1972, il dott. Umberto Tosi è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara.

(5918)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Forlì

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 977, in data 29 marzo 1972, il geom. Carlo Nardini è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Forlì.

(5919)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 982, in data 29 marzo 1972, il sig. Vincenti Daniere è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta.

(5920)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Varese

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 971, in data 29 marzo 1972, il dott. Elio Minelli è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Varese.

(5921)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Emilia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 979, in data 29 marzo 1972, il sig. Guido Codeluppi è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Emilia.

(5922)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Alberto Seppi, nato a Genova il 14 agosto 1930, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 20 marzo 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(5936)

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1972, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 314, il ricorso straordinario al Capo dello Stato del 26 marzo 1969, proposto dalla ditta Fiorentini Pia da Ripi (Frosinone) avverso il diniego della Cassa per il Mezzogiorno alla richiesta di contributo industriale per la costruzione di un albergo ristorante in Ripi (Frosinone), è stato, su conforme parere del Consiglio di Stato, respinto perchè infondato.

(5941)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di impiegato della carriera esecutiva con la qualifica di aiutante di biblioteca.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 10 marzo 1972;

Visti gli articoli 2, 4, 22, 25, 27, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico per esami e per titoli a tre posti di impiegato della carriera esecutiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di aiutante di biblioteca.

Uno dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti della Camera che prendano parte al concorso, risultino idonei e conseguano un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dai vincitori e dagli idonei.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso della licenza di istituto di istruzione secondaria di primo grado i quali siano dipendenti di ruolo delle pubbliche biblioteche statali con almeno 6 anni di anzianità e non abbiano superato i 35 anni di età, e i dipendenti di ruolo e non di ruolo della Camera o dei gruppi parlamentari con almeno tre anni effettivi di servizio. Nessun limite di età è previsto per i dipendenti della Camera o dei gruppi parlamentari.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data del 1° aprile 1972.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* gli aspiranti dovranno far pervenire al Segretario generale della Camera, anche a mezzo di lettera raccomandata, domanda in carta bollata da L. 500 nella quale, secondo lo schema esemplificativo allegato, dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana e robusta costituzione fisica;

il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, di attività professionale, di uffici esercitati;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella formazione della graduatoria;

le lingue straniere prescelte ai fini delle prove orali facoltative;

l'appartenenza al ruolo delle pubbliche biblioteche statali e l'anzianità di servizio o l'appartenenza ai ruoli del personale della Camera e l'anzianità di servizio ovvero l'appartenenza al personale di un gruppo parlamentare e l'anzianità di servizio;

gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

I candidati, dipendenti di ruolo delle pubbliche biblioteche statali dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio rilasciato dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche.

I candidati dipendenti dei gruppi parlamentari dovranno allegare alla domanda un'attestazione, firmata dal Presidente del gruppo parlamentare, dalla quale risulti che il candidato è dipendente del gruppo, nonchè l'anzianità di servizio.

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Non si terrà conto delle domande per qualsiasi motivo pervenute oltre il termine indicato.

L'amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati la presentazione, prima delle prove di esame, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda e sottoporre i candidati stessi ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

Le prove di esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte consistono in:

1) un tema di storia italiana dal 1870 ad oggi;

2) esecuzione di una prova di dattilografia a 200 battute al minuto (scrittura sotto dettatura) per sei minuti.

Il tempo massimo per lo svolgimento del tema è di 4 ore.

Le prove orali vertono sulle seguenti materie:

1) cultura generale con particolare riguardo alla storia italiana dal 1870 in poi e alla situazione politico-giuridica internazionale ed interna;

2) nozioni sull'organizzazione amministrativa della Camera;

3) nozioni sull'ordinamento dello Stato;

4) nozioni elementari di statistica;

5) nozioni sui sistemi di archivio;

6) nozioni sull'ordinamento della biblioteca della Camera;

7) aritmetica elementare.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nelle prove scritte avranno conseguito l'idoneità con un punteggio medio non inferiore a 21/30 e con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione, prima che abbiano inizio le prove di esame, deciderà sui criteri di ammissione e di valutazione dei titoli presentati.

La commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà le prove di esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte e alle prove orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

E' in facoltà degli aspiranti di chiedere nella domanda di ammissione al concorso di essere sottoposti a prove orali di lingue straniere.

Saranno considerati idonei i candidati che nelle prove orali conseguiranno un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

Il punteggio finale risulterà dalla media delle medie dei voti conseguiti nelle prove scritte e nelle prove orali e sarà espresso in trentesimi con idoneità a punti 21/30. In aggiunta al punteggio finale, in trentesimi, saranno valutati i titoli professionali e culturali fino ad un massimo di 30 centesimi di punto. Sarà del pari valutato, fino ad un massimo di 50 centesimi di punto (con 10 centesimi di punto, al massimo, per ciascuna lingua) il risultato delle prove di lingue che, facoltativamente i candidati avranno sostenuto. L'idoneità conseguita in precedenti concorsi per la carriera esecutiva della Camera sarà valutata in 50 centesimi di punto e il lodevole servizio prestato presso la Camera sarà valutato 10 centesimi di punto, ovvero 25 centesimi di punto per ogni anno di servizio prestato, qualora si tratti di servizio presso la biblioteca della Camera. La somma in tal modo risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto in graduatoria del candidato.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera dei deputati o dei gruppi parlamentari; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti che la commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata ed, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) titoli di studio dichiarati nella domanda di ammissione;

2) eventuali altri titoli scolastici o professionali, ecc., dichiarati all'atto della domanda di ammissione.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di un anno, pororogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale. Al termine del periodo di prova il Presidente della Camera delibererà sulla conferma in ruolo. In caso di man-

cata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sara valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale.

Roma, addì 23 marzo 1972

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

Allegato al D.P. 23 marzo 1972, n. 2610

Schema di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 500

Al Segretario generale della Camera dei Deputati Palazzo Montecitorio 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il ., e residente in (provincia di .), via n. (CAP .), chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a tre (3) posti di impiegato della carriera esecutiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di aiutante di biblioteca.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso di sana e robusta costituzione fisica;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ., (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .);

4) non ha riportato condanne penali; (oppure: ha riportato condanne penali, da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: conseguito presso in data .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ai fini della preferenza nella formazione della graduatoria è in possesso del seguente titolo .;

9) è provvisto del seguente documento di identità n. .;

10) è impiegato di ruolo delle pubbliche biblioteche statali con la qualifica di e con l'anzianità di anni (ovvero è dipendente del gruppo parlamentare del . e con l'anzianità di anni ., ovvero è dipendente della Camera dei deputati, con la qualifica di e con l'anzianità di anni .);

11) dichiara di voler sostenere la prova facoltativa nelle seguenti lingue:

Firma

(La firma dell'aspirante dovrà essere autentica ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

(5802)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a sei posti di vice referendario

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 10 marzo 1972;

Visti gli articoli 2, 4, 22, 23, 27, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a sei posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziali della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di vice referendario.

Due dei posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti della Camera che prendano parte al concorso, risultino idonei e conseguano un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dai vincitori e dagli idonei.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani laureati in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio ovvero in lettere o filosofia presso la corrispondente facoltà universitaria.

I candidati non devono aver superato i 32 anni di età, salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non dovrà, comunque, anche ove trattasi di appartenenti ad amministrazioni dello Stato, superare i 40 anni. Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti della Camera.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data del 1° aprile 1972.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* gli aspiranti devono far pervenire al Segretario generale della Camera, anche a mezzo di lettera raccomandata, domanda in carta bollata da L. 500 nella quale, secondo lo schema esemplificativo allegato, dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana e robusta costituzione fisica;

il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, di attività professionali, di uffici esercitati;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto alla maggiorazione dei limiti di età o a preferenza nella formazione della graduatoria;

la lingua o le lingue straniere conosciute nel caso in cui intendano partecipare alla prova orale facoltativa;

gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento, alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, siano inviate oltre il termine indicato.

L'amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati la presentazione, prima delle prove di esame, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda e sottoporre i candidati stessi ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

Le prove di esame consistono in prove scritte tecniche e culturali e in prove orali.

Le cinque prove scritte tecniche consistono nella redazione di resoconti sommari in aula ed hanno carattere selettivo.

Saranno ammessi alle successive prove scritte culturali i candidati che nelle cinque prove tecniche avranno conseguito un punteggio medio non inferiore a 21/30.

Le prove scritte culturali consistono nello svolgimento di:

1) un tema di diritto costituzionale;

2) un tema di procedura parlamentare;

3) un tema di politica economica o scienza delle finanze;

4) un tema di storia italiana contemporanea con particolare riguardo agli avvenimenti politico-parlamentari degli ultimi cento anni;

5) un tema di diritto amministrativo.

Il tempo massimo per lo svolgimento dei temi è di otto ore.

Le prove orali vertono sulle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) procedura parlamentare;

3) diritto amministrativo;

4) politica economica o scienza delle finanze;
5) istituzioni di diritto privato;
6) istituzioni di diritto penale;
7) storia parlamentare.

Saranno ammessi a sostenere le prove orali i candidati che avranno conseguito la idoneità nelle prove scritte culturali, con un punteggio medio non inferiore a 21/30 e con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione, prima che abbiano inizio le prove di esame, deciderà sui criteri di ammissione e di valutazione dei titoli presentati.

La commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà le prove di esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte, culturali e tecniche, ed alle prove orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

E' in facoltà degli aspiranti di chiedere di essere sottoposti a prove di una o più lingue straniere indicate nella domanda, fino ad un massimo di quattro.

Saranno considerati idonei i candidati che nelle prove orali conseguiranno un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

Il punteggio finale risulterà dalla media delle medie dei voti conseguiti nelle prove scritte culturali e tecniche e nelle prove orali e sarà espresso in trentesimi con idoneità a punti 21/30. In aggiunta al punteggio finale, in trentesimi, saranno valutati i titoli fino ad un massimo di 30 centesimi di punto, la conoscenza delle lingue fino ad un massimo di 20 centesimi di punto (0,50 massimo per ciascuna lingua); l'idoneità conseguita in precedenti concorsi per funzionario della Camera sarà valutata 50 centesimi di punto. La somma in tal modo risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto in graduatoria del candidato.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera dei deputati; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti che la commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta è sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata ed, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha abituale residenza;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato dei carichi pendenti;
6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il godimento a' termini delle disposizioni vigenti;
7) titoli di studio dichiarati nella domanda di ammissione;
8) eventuali altri titoli scolastici o professionali, ecc. dichiarati all'atto della domanda di ammissione.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di una amministrazione dello Stato sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti fino al n. 6) compreso.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale.

Al termine del periodo di prova il Presidente della Camera delibererà sulla conferma in ruolo. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera.

Roma, addì 23 marzo 1972

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

Allegato al D.P. 23 marzo 1972, n. 2607

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 500

Al Segretario generale della Camera dei Deputati Palazzo Montecitorio
00100 ROMA

Il sottoscritto . nato a . (provincia di .) il residente in (provincia di .), via . n. (CAP .), chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a sei (6) posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di vice referendario.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è in possesso di sana e robusta costituzione fisica;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .; (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .);
4) non ha riportato condanne penali; (oppure: ha riportato condanne penali, da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
5) è in possesso del seguente titolo di studio: conseguito presso in data .;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente . . .;
7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;
8) ai fini della preferenza nella formazione della graduatoria è in possesso del seguente titolo . . . .;
9) è provvisto del seguente documento di identità

Dichiara inoltre di voler sostenere le prove facoltative orali nelle lingue

Firma

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

(5803)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale in data 27 ottobre 1971, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1971, registro n. 46 Difesa-personale militare, foglio n. 37;

Considerato che nessun candidato al predetto concorso ha chiesto di sostenere l'esame orale facoltativo di lingua spagnola;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico:

Ten. gen. C.S.A. s.p.e. Polistena Salvatore, presidente;
Magg. gen. C.S.A. s.p.e. Koch Carlo, membro per chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

Magg. gen. C.S.A. s.p.e. Ciccarelli Antonio, membro per medicina d'urgenza;
Prof. Turchetti Aldo, membro per clinica medica;
Prof. Marcozzi Giovanni, membro per clinica chirurgica e anatomia chirurgica;
Ten. col. C.S.A. s.p.e. Meineri Giorgio, membro supplente;
Direttore di sezione Provenza Alberto, segretario.

Art. 2.

Alla commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico vengono aggregati, quali membri aggiunti per gli esami orali facoltativi di lingue estere, i seguenti ufficiali particolarmente esperti nelle lingue medesime:

Col. C.C.r.c. P.A. Mussini Angelo, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;
Ten. col. C.S.A. s.p.e. Meineri Giorgio, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese e francese.

A ciascuno dei componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1972
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 353

(5925)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Reggio Emilia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Reggio Emilia;
Visto il decreto ministeriale in data 23 settembre 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 maggio 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Reggio Emilia, nell'ordine appresso indicato:

1. Righi dott. Giovanni	punti	87,20	su 132
2. Schlitzer dott. Pasquale	»	86,96	»
3. Pianesi dott. Ermanno	»	86,57	»
4. Guerrieri dott. Domenico	»	83,37	»
5. Rabacchino dott. Ferdinando	»	81,86	»
6. Campanella dott. Giovanni	»	80,75	»
7. Camassa Gino	»	79,02	»
8. Gini dott. Michele	»	79,01	»
9. Procaccini dott. Domenico	»	78,81	»
10. Polledri dott. Giuseppe	»	78,21	»
11. Tognocchi dott. Candido	»	76,58	»
12. Polledri dott. Angelo	»	76,53	»
13. Bocchia dott. Paolino	»	75,91	»
14. Rava dott. Beniamino	»	75,17	»
15. Bortolan dott. Mariano	»	74,28	»
16. Paiotti dott. Dante	»	70,56	»
17. Manzini dott. Dario	»	64,16	»
18. Orlando Zon dott. Italo	»	59,43	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(5800)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2841 prot. n. 7426 in data 2 dicembre 1971, con il quale venne nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1969, bandito con decreto n. 2643 prot. n. 7844 in data 2 ottobre 1970;
Considerato che il dott. Pietro Sabattini, nominato componente della Commissione stessa a norma dell'art. 8, lettera *b*) della legge 22 ottobre 1963, n. 2211, non fa più parte del personale del Ministero della sanità, avendo rassegnato le proprie dimissioni;
Visto il telegramma n. 300.VIII.II.13.C/663 pervenuto in data 13 marzo 1972 con cui il Ministero della sanità, a seguito della richiesta di questo ufficio, ha designato l'ispettore generale medico dott. Nicola Iliceto, in sostituzione del dott. Pietro Sabattini;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1365 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

L'ispettore generale medico dott. Nicola Iliceto è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione del dott. Pietro Sabattini dimissionario.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Bologna, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Bologna, addì 15 marzo 1972

(5806) *Il medico provinciale*: MOLA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 260 in data 1° febbraio 1972 con cui è stato indetto pubblico concorso per il posto di ufficiale sanitario nei comuni di Locri e di Taurianova;
Ritenuto di dover provvedere alle nomine della commissione giudicatrice del concorso;
Viste le designazioni del Ministero della sanità dell'ordine provinciale dei medici, della prefettura e dei comuni interessati;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; nonchè le altre disposizioni vigenti in materia;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario nei comuni di Locri e di Taurianova è costituita come segue:

Presidente:
Scrofani dott. Carmelo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:
Broccio dott. Letterio, medico provinciale di Messina;
De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Messina;

Corsi prof. Vincenzo, direttore dell'istituto di patologia medica dell'università di Messina;

Malliani dott. Attilio, vice prefetto della prefettura di Reggio Calabria;

Annunziata dott. Tommaso, ufficiale sanitario di Reggio Calabria.

Segretario:

Anile dott. Luigi, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.* della Repubblica, ed avrà sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale.

Reggio Calabria, addì 30 marzo 1972

(5807) *Il medico provinciale:* LANIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2339 del 26 settembre 1970 col quale tra l'altro il prof. Antonino Spinelli, quale primario degli ospedali riuniti di Reggio Calabria è stato nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1969;

Vista la nota n. 300.VIII.II.67.C/1597 del 27 novembre 1971 con la quale il Ministero della sanità ritiene che sia il predetto decreto n. 2339 che il successivo n. 2863 del 24 giugno 1971, devono considerarsi illegittimi e ciò perchè col primo la commissione giudicatrice in questione è stata costituita in numero ridotto di membri rispetto alla normale composizione normativamente stabilita, ed il secondo perchè il suddetto prof. Spinelli non aveva più titolo ad essere nominato componente della commissione stessa avendo perduto alla data di detto decreto la qualità di primario di «Ospedali di almeno cento letti» per intervenuto collocamento a riposo;

Ritenuto, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione del prof. Spinelli e alla contestuale convalida del decreto n. 2863 del 24 giugno 1971;

Ritenuto che al riguardo può essere nominato il dott. Francesco Morgante primario chirurgo dell'ospedale civile di Locri;

Ritenuto di dar atto di ciò con formale provvedimento che prevede integralmente la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi nella sua completa e regolare composizione;

Ritenuto, infine di procedere alla sostituzione del dott. Achille Fierro il quale con tele in data 8 c. m. ha rinunziato alla nomina suddetta col dott. Mario Leoni designato dal Ministero della sanità con telegramma n. 300.VIII.II.C-172 del 18 marzo 1972;

Decreta:

A modifica del decreto n. 2339 del 26 settembre 1970 e a convalida del provvedimento n. 2863 del 24 giugno 1971 la commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa risulta così costituita:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità;

Componenti:

Leoni dott. Mario, medico provinciale capo del Ministero della Sanità;

Morgante dott. Francesco, primario chirurgo dell'ospedale civile di Locri;

Lanucara prof. Pasquale, primario medico dell'ospedale civile di Oppido Mamertina;

Cicala dott. Ercole, direttore di sezione della prefettura di Reggio Calabria;

Priolo dott. Nicola, medico condotto di Bagaladi.

Segretario:

Anile dott. Luigi, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Reggio Calabria, addì 28 marzo 1972

(5998) *Il medico provinciale:* LANIA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2125 in data 3 giugno 1971 con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per dodici posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1969;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che hanno sostituito, rispettivamente, l'art. 9 e l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni e le proposte del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei medici di Cuneo, nonchè le segnalazioni delle giunte comunali interessate;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei dodici posti di medico condotto, vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1969, è costituita come appresso indicato:

Presidente:

Cirino dott. Francesco, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Pasi dott. Sergio, direttore di sezione della prefettura di Cuneo;

Ragusa dott. Armando, medico provinciale capo-titolare della sede di Asti;

Ravera dott. Ferdinando, primario ostetrico dell'ospedale civile di Bra;

Castellano prof. Mario, primario medico dell'ospedale civile di Fossano;

Ghigo dott. Angelo, medico condotto di Centallo.

Segretario:

Avico dott. Annibale, direttore di sezione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Alessandria.

La commissione avrà la sua sede presso l'ospedale civile di Bra ed inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo, a quello pretorio della locale prefettura e dei comuni interessati.

Cuneo, addì 27 marzo 1972

Il medico provinciale: DE LELLIS

(5808)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISTOIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 97 del 13 gennaio 1971, regolarmente pubblicato a termine di legge, col quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di medico condotto, resisi vacanti in questa provincia al 30 novembre 1969, e precisamente nei comuni di Cutigliano e Massa e Cozzile;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Pistoia, dell'ordine dei medici della provincia di Pistoia, dei comuni interessati;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico in narrativa, è così composta:

Presidente:

Arezzo dott. Francesco, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Cioffi dott. Pasquale, medico provinciale titolare dell'ufficio di Firenze;
Potenza dott. Antonio, vice prefetto della prefettura di Pistoia;
Galigani prof. dott. Dario, primario medico dell'ospedale di Pescia;
Niosi prof. dott. Giuseppe primario chirurgo dell'ospedale di San Marcello Pistoiese;
Pirolo dott. Francesco, medico condotto di Buggiano.

Segretario:

Guggino dott. Gaetano, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Pistoia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede in Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio e dei comuni di Cutigliano e Massa e Cozzile.

Pistoia, addì 30 marzo 1972

Il medico provinciale: Bocci

(5967)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SONDRIO

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Sondrio

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 31 gennaio 1972, n. 237/U-7-4, con il quale è stato bandito pubblico concorso per un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Sondrio al 30 novembre 1971;
Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Sondrio, dell'ordine dei veterinari e del consorzio veterinario interessato;
Visto il decreto del medico provinciale di Sondrio del 27 marzo 1972, n. 643/1-3, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in questione è costituita come appresso:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, direttore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Savi prof. Paolo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;
Massa dott. Giuseppe, vice prefetto della prefettura di Sondrio;
Corsico prof. Giuseppe, docente di ruolo di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Vacirca prof. Giuseppe, docente di ruolo di patologia e clinica medica veterinaria;
Maggi dott. Carlo, veterinario condotto di Ponte Valtellina.

Segretario:

Di Vico dott. Andrea, consigliere del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Sondrio.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Sondrio e del comune interessato.

Sondrio, addì 28 marzo 1972

Il veterinario provinciale: Poli

(5897)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1762/71 del 28 dicembre 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1971;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della relativa commissione giudicatrice;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Alessandria, dell'ordine dei medici veterinari della provincia di Alessandria, nonchè il provvedimento con il quale il medico provinciale di Alessandria ha nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1971, è così costituita:

Presidente:

Coletta dott. Guido, ispettore generale presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Priore dott. Elio, direttore di sezione della prefettura di Alessandria;
Fontana dott. Francesco, veterinario provinciale capo presso il Ministero della sanità;
Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;
Monti prof. Franco, docente di patologia e clinica veterinaria medica presso l'Università di Torino;
Deambrogio dott. Luigi, veterinario condotto.

Segretario:

Avico dott. Annibale, direttore di sezione in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Alessandria.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Alessandria, ove si svolgeranno le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria e, per otto giorni consecutivi, rimarrà affisso all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 31 marzo 1972

Il veterinario provinciale: Arneodo

(5810)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESCARA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pescara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1236 del 14 dicembre 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1971;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Pescara, nonchè la proposta dell'ordine dei veterinari della provincia di Pescara;

Visto il decreto in data 30 marzo 1972 con cui il medico provinciale di Pescara ha provveduto, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, alla nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 della legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è così costituita:

Presidente:

Marchetti dott. Attilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Tribuzio dott. Pasquale, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Cei dott. Luigi, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Romboli prof. dott. Bruno, direttore dell'istituto di patologia generale ed anatomia veterinaria dell'Università di Pisa;

Bianchi prof. dott. Carlo Maria, direttore dell'istituto di medicina veterinaria legale dell'Università di Milano;

Marchegiani dott. Fiore, veterinario condotto di Loreto Aprutino.

Segretario:

Levante dott. Giulio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Pescara, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Pescara, addì 30 marzo 1972

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

(5811)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ISERNIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Isernia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 152, in data 22 febbraio 1971, modificato con successivo decreto n. 212 del 24 marzo 1971, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Isernia alla data del 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 27 del 17 gennaio 1972 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti gli atti prodotti, i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla commissione, e riscontrata la legittimità e la regolarità delle operazioni concorsuali effettuate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Colalillo Carlo	punti	76,6224
2. Biello Anselmo	»	55,7528
3. Colitti Renato	»	52,7024
4. Castrataro Pasquale	»	51,0300
5. La Rosa Fausto	»	50,0000
6. Terranova Giuseppe	»	49,4654
7. Quarto Pasquale	»	49,0200
8. Zurlo Giuseppe	»	48,3000
9. Ciocchetti Mario	»	47,5000
10. Giustozzi Pio Adriano	»	46,5000
11. Schioppi Domenico	»	45,0000
12. Costanzo Giovanni	»	44,0000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Isernia e dei comuni interessati.

Isernia, addì 27 marzo 1972

Il veterinario provinciale: LUS

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 175, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Isernia alla data del 30 novembre 1970;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai candidati classificatisi ai primi posti della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935 n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

Colalillo Carlo: condotta veterinaria consorziale di Cantalupo nel Sannio;

Biello Anselmo: condotta veterinaria consorziale di Carpinone.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Isernia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Isernia, addì 27 marzo 1972

Il veterinario provinciale: LUS

(5898)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 737/71 in data 23 aprile 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei medici veterinari di Reggio Calabria nonchè del medico provinciale;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è così costituita:

Presidente:
Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Montemagno prof. Francesco, docente in clinica medica veterinaria dell'Università di Napoli;
Panebianco prof. Felice, docente in ispezione degli alimenti di origine animale dell'Università di Messina;
Mazza dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;
Cicala dott. Ercole, direttore di sezione della prefettura di Reggio Calabria;
Oppedisano dott. Francesco, veterinario condotto di Cittanova.

Segretario:
Galati dott. Francesco, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale ed all'albo pretorio dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 30 marzo 1972

Il veterinario provinciale: TALLARICO

(5756)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LUCCA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto del consorzio veterinario fra i comuni di Altopascio, Montecarlo e Porcari.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5134 del 15 dicembre 1971 con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto del Consorzio veterinario fra i comuni di Altopascio, Montecarlo e Porcari;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;
Viste le designazioni pervenute;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così composta:

Presidente:
Pelli dott. Olivo.

Componenti:
Cutuli dott. Pasquale;
Taddei dott. Giordano;
Paltrinieri prof. Sebastiano;
Romboli prof. Bruno;
Mortelli dott. Umberto.

Segretario:
Della Gatta dott. Gaetano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le prove di esame avranno luogo presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa.

Lucca, addì 31 marzo 1972

Il veterinario provinciale: TADDEI

(5812)

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Lucca.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5133 del 15 dicembre 1971 con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Lucca;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;
Viste le designazioni pervenute;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così composta:

Presidente:
De Silva dott. Alfonso.

Componenti:
Cutuli dott. Pasquale;
Meschini dott. Stelio;
Paltrinieri prof. Sebastiano;
Romboli prof. Bruno;
Biggi prof. Pietro.

Segretario:
Della Gatta dott. Gaetano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura e del comune interessato.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le prove di esame avranno luogo presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa.

Lucca, addì 31 marzo 1972

Il veterinario provinciale: TADDEI

(5809)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.